



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

Del 15/07/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E RELATIVI ALLEGATI - NOTA INTEGRATIVA - ELENCO TRIENNALE OO.PP. 2016/2018

L'anno **duemilasedici** il giorno **quindici** del mese di **luglio** alle ore **18,00** , nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
BOI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	NO
DEPLANO MATTEO	CONSIGLIERE	SI
MURA NICOLA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO ADALBERTO	CONSIGLIERE	SI
MURA MICHELE	CONSIGLIERE	NO
PUDDU SERENA	CONSIGLIERE	SI
ORTU CRISTIAN	CONSIGLIERE	SI
SIRI MARIA SALVATORICA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MAURIZIO	CONSIGLIERE	NO
LOI MARCO	CONSIGLIERE	NO

Consiglieri Presenti N. 7

Consiglieri Assenti N. 4

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Giovannina Busia**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- che il Comune di Ussassai non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento agli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario *armonizzato* è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente di:

- Conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- Evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- Rafforzare la programmazione di bilancio;
- Favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- Avvicinare la competenza finanziaria a quella economica;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio,

senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

DATO ATTO che l'armonizzazione, inoltre, prevede:

- La predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da una Sezione Strategica e una Operativa;
- L'introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l'entrata, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata;
- L'obbligo di accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc. con contestuale obbligo di prevedere nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità";
- La determinazione del risultato di amministrazione "presunto" che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati;
- La redazione della Nota Integrativa;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2016;

DATO ATTO che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 è stato effettuato con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 13 maggio 2016 e che pertanto il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è stato predisposto tenendo conto dell'esito del riaccertamento;

CONSIDERATO pertanto che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2016-2018 sono stati adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

CONSIDERATA l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente: si pensi all'evoluzione nel campo dei tributi locali ed alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, non ultimi quelli rilevanti disposti con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

DATO ATTO pertanto che lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 è stato predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più difficile;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2015, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, adottate dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30 luglio 2015 con la quale sono state determinate, relativamente all'imposta unica comunale (IUC) le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 luglio 2015 con la quale sono state determinate, relativamente all'imposta unica comunale (IUC) le aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 luglio 2015 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015;

RILEVATO inoltre che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 15 luglio 2016 è stato approvato il “Piano triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 e piano annuale delle assunzioni 2016”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15 luglio 2016 è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 15 luglio 2016 è stata approvata la “Ricognizione annuale della presenza di personale in sovrannumero e di condizioni di eccedenza”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 15 luglio 2016 è stato approvato il “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15 luglio 2016 sono stati adottati i provvedimenti inerenti la “Manovra correttiva 2016-2018 (art.6 D.L. n.78 del 31/05/2010 - legge n.122 del 30/07/2010) - Misure per la stabilizzazione finanziaria e la competitività”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 24 giugno 2015 sono state fornite direttive al Responsabile del Servizio Finanziario finalizzate all’individuazione di soluzioni tecniche per l’eliminazione aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno di imposta 2015”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30 luglio 2015 è stato approvato il piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2015 della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO l’art. 58 della Legge n.133/2008 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali” il quale ribadisce la necessità per le Regioni, Comuni e altri enti locali di procedere ad un percorso di valorizzazione e razionalizzazione dei propri patrimoni, redigendo apposito piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare con delibera dell’organo di governo e da allegarsi al bilancio di previsione a partire dall’anno 2009;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 31/12/1983, come modificato dal decreto del Ministero dell’Interno del 1 luglio 2002, con cui vengono individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

VISTO il D.L. 55/1983 convertito in Legge n. 131/83 il quale, all’art. 6 stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale;

VISTO l’art. 243 c. 2 lettera a) D. Lgs 267/2000 che dispone, ai soli fini del controllo per gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, la copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

RILEVATO che non esistono servizi presenti nel territorio, riconducibili per assimilazioni alle categorie espressamente individuate dal decreto del Ministero dell’Interno sopra citato;

CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che le previsioni rispettano il vincolo di spesa sul personale di cui al comma 562 dell’art. 1 della Legge 296/2006;

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, e verificata la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione consiliare n.1 del 13 maggio 2016, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015;

CONSIDERATO che:

- il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010);

DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);

- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
- viene rispettato sia il limite minimo dello 0,30% sia quello massimo del 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio per l'istituzione di un "fondo di riserva", come disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali con la riduzione del 10% di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010;

VISTO l'art. 6 c. 7,8,9,12,13,14,19, e 23 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), che prevede la riduzione delle spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche per studi e consulenze, relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità, sponsorizzazioni, missioni, attività di formazione con riferimento percentuale alle spese sostenute nel 2009;

VISTO, altresì, l'art. 6, comma 7 della L. 31/07/2010, n. 122, il quale prevede che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita: "Con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.";

PRECISATO che gli incarichi dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 23 luglio 2009;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 26 del 15 luglio 2016, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio armonizzato 2016-2017-2018 di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

PREMESSO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che

sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario, introducendo il nuovo saldo di competenza finale;

VISTO in particolare il disposto dell'art. 1 comma 712 della Legge 208/2015 (Legge Finanziaria 2016) col quale si stabilisce che decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; VISTO l'art. 4 del DM 30 Marzo 2016 in tema di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n. 5 del 2016 paragrafo C.1, circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208);

DATO ATTO che secondo il DM 30 marzo 2016, con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione, già approvato, mediante deliberazione di variazione del bilancio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

DATO ATTO che secondo il DM 30 marzo 2016, con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione, già approvato, mediante deliberazione di variazione del bilancio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

DATO ATTO che il DM 30 marzo 2016 è entrato in vigore il 22 aprile 2016 pertanto si rende necessario approvare ed allegare al bilancio di previsione, il prospetto del pareggio di bilancio in osservanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 712 della Legge 208/2015;

VISTO il D.M. 28 ottobre 2015 che differisce al 31 dicembre 2015 il termine di presentazione del DUP degli enti locali relativo al triennio decorrente dall'anno 2016 e al 28 febbraio 2016 il termine di presentazione della nota di aggiornamento dello stesso.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 15 luglio 2016 è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2016/2018;
- tale documento è stato presentato al Consiglio Comunale con le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità e che riguardo allo stesso non sono pervenute osservazioni da parte dei Consiglieri Comunali;

- con deliberazione n. 3 del 15 luglio 2016 il D.U.P. è stato approvato dal Consiglio Comunale.

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 60 del 10 novembre 2015, pubblicato all'albo pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche, e successivamente rimodulato e incluso nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

DATO ATTO CHE:

- i predetti documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri e non sono pervenuti emendamenti;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio armonizzato 2016-2018;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015 (GU Serie Generale n.254 del 30-10-2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 1 marzo 2016 (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine di cui sopra;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il DPR 31/01/1996, n. 194;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);

ACQUISITI pertanto i pareri:

- del Responsabile del Servizio Finanziario, reso a norma dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- del Revisore Unico dei Conti del Comune di Ussassai, Dott.Maurizio Pisu, reso a norma della lettera b) dell'art.239 del Primo citato D.Lgs, entrambi favorevolmente resi, e così' uniti al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con 5 voti favorevoli e 2 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale, di:

1) approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018, parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati previsti dall'art.11, comma 3 del Decreto Legislativo n.118/2011;

2) approvare, il prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711, allegato al bilancio di previsione 2016-2018;

3) di allegare inoltre al presente atto:

- a) la Nota integrativa al Bilancio 2016/2018;
- b) Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di Previsione;
- c) Delibera G.C.n. 26 del 15.07.2016 ad oggetto "Approvazione schema Bilancio di Previsione 2016/2018 e nota integrativa"
- d) Programma triennale opere pubbliche 2015/2017 e relativo elenco annuale 2015"

4) di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione 2016/2018 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);

5) di dare atto che non sono stati presentati da parte dei Consiglieri Comunali, avvisati del deposito del provvedimento in questione, emendamenti al documento contabile approvato con il presente atto;

6) di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia pubblicata sul sito web dell'ente per la durata stabilita dalla legge;

7) di impegnare il Comune, e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione 2016 ed ai relativi allegati nonché ai regolamenti concernenti le entrate e a tutti gli atti connessi alla manovra di bilancio 2016, le variazioni che si renderanno eventualmente necessarie alla luce delle norme che saranno in vigore per l'anno 2016, nei tempi utili ad assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio ed il buon andamento dell'amministrazione;

8) dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 562, della Legge 296 del 27.12.2006 viene assicurata la riduzione delle spese di personale;

9) di dichiarare con separata votazione, con 5 voti favorevoli e 2 astenuti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Deplano Gian Basilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia

[illegible]**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Oraziotti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:**favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Oraziotti

[illegible]

Il sottoscritto Segretario comunale **ATTESTA** che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	20/07/2016	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
---	---	-------------------	----------------------------------

Ussassai 20/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giovannina Busia

[illegible]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione diventa esecutiva il **15/07/2016**

–	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 20/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giovannina Busia

[illegible]